

DATI DEL CONTRIBUENTE:

(nome e cognome del contribuente)

Codice fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(dati relativi alla residenza: (località, via, numero civico, CAP)

(denominazione del datore di lavoro principale o dell'erogatore della pensione ovv.
dell'erogatore di altri redditi)

(indirizzo: località, via, numero civico)

(codice di avviamento postale, posta)

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SCELTA IN MERITO ALL'AGEVOLAZIONE
PER I FAMILIARI A CARICO DA APPLICARSI AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO D'IMPOSTA**

**IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO D'IMPOSTA SU (contrassegnare la casella che interessa)**

- redditi di lavoro dipendente
 redditi di pensione
 altri redditi di cui all'articolo 105 della ZDoh-2 a condizioni di cui all'articolo 131, comma 2, della ZDoh-2

PER I SEGUENTI FAMILIARI A CARICO:

N. prog.	Nome e cognome	Anno di nascita	Codice fiscale	Rapporto di parentela

Rapporto di parentela:

- A1** – figlio fino ai 18 anni di età
A2 – figlio dai 18 fino ai 26 anni di età che prosegue gli studi presso la scuola secondaria, superiore o l'università
A3 – figlio oltre i 26 anni di età, a condizione che si sia iscritto presso un istituto scolastico prima di aver compiuto i 26 anni di età e che il periodo intercorso dall'immatricolazione non superi i 6 anni se si tratta di corso di laurea, e i 4 anni se si tratta di percorso post laurea
A4 – figlio oltre i 18 anni di età che non frequenta scuole ed è capace di prestare attività lavorativa, a condizione che sia iscritto presso l'ufficio di collocamento
A5 – figlio che necessita dell'assistenza e di cure speciali e beneficia dell'assegno integrativo per cure in virtù della legge sul sostegno ai genitori e sugli assegni familiari, o del assegno integrativo per l'assistenza ai sensi della legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità
B – figlio inabile al lavoro ai sensi delle norme sulla tutela sociale delle persone affette da disabilità fisiche o psichiche
C – coniuge o convivente inattivo (che non possiede redditi di lavoro dipendente o autonomo)
D – genitori legittimi, naturali o genitori adottivi del contribuente

(luogo e data)

(firma del contribuente)

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SCELTA IN MERITO ALL'AGEVOLAZIONE PER I FAMILIARI A CARICO

Ai sensi dell'articolo 114 della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 117/06; di seguito: ZDoh-2) è prevista una riduzione della base imponibile a favore dei contribuenti – **residenti che hanno familiari a carico**. In applicazione dell'articolo 127, comma 3, della ZDoh-2 ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal datore di lavoro principale e sulle pensioni erogate mensilmente, si considera l'agevolazione particolare per i familiari a carico nella misura di 1/12 dell'importo spettante a titolo di tale agevolazione.

L'agevolazione per i familiari a carico viene applicata – secondo le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente – anche per la determinazione dell'acconto d'imposta sugli altri redditi previsti dall'articolo 105 della ZDoh-2, a condizioni stabilite dall'articolo 131, comma 2, della ZDoh-2, e cioè che tale reddito venga percepito regolarmente ogni mese e che al contribuente non venga erogato un altro tipo di reddito in relazione al quale l'acconto d'imposta viene determinato ai sensi dell'articolo 131, comma 2, della ZDoh-2 (di seguito: altri redditi). Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione per i familiari a carico ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta su altri redditi ai sensi dell'articolo 131, comma 2, della ZDoh-2, deve darne comunicazione all'Autorità tributaria ed all'erogatore del reddito.

Il contribuente che in conformità alle norme in materia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intende usufruire dell'agevolazione per i familiari a carico ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e da pensione erogati mensilmente, deve – ai sensi dell'articolo 287, comma 1, della Legge sulla Procedura Tributaria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 117/06; di seguito: ZDavP-2) darne **comunicazione al datore di lavoro principale** ovvero **al soggetto erogatore della pensione**. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione per i familiari a carico ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta su altri redditi ai sensi dell'articolo 131, comma 2, della ZDoh-2, deve darne **comunicazione all'Autorità tributaria ed all'erogatore del reddito**.

L'agevolazione per i familiari a carico può essere applicata ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altri redditi, in relazione agli emolumenti corrisposti **successivamente alla data di presentazione della comunicazione** al datore di lavoro principale, al soggetto erogatore della pensione ovvero all'erogatore di altri redditi.

Il datore di lavoro principale, l'erogatore della pensione e l'erogatore di altri redditi calcolerà la ritenuta d'acconto considerando l'agevolazione per i familiari a carico attenendosi alla comunicazione di cui sopra, **finché non gli perverrà da parte del contribuente una nuova comunicazione** in merito alle variazioni sopravvenute (articolo 287, comma 4, della ZDavP-2).

La dichiarazione allegata ai sensi dell'articolo 16 della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 71/93, 2/94 - modificazioni, 7/95, 14/96 – pronuncia Corte Cost. e 44/96) nonché la comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 269 della Legge sulla Procedura Tributaria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 21/06 – testo ufficiale revisionato e 58/06 – modif.) sono equivalenti alla comunicazione prevista dall'articolo 287 della ZDavP-2.

Nella tabella devono essere indicati i dati di ciascun familiare a carico, in relazione al quale si desidera usufruire dell'agevolazione.

Visto l'articolo 337, comma 1, della ZDavP-2 i dati sui familiari a carico in relazione ai quali si usufruisce dell'agevolazione si considerano anche ai fini del calcolo informativo dell'imposta sui redditi, che ai sensi dell'articolo 267 della ZDavP-2 viene redatto dall'Autorità tributaria.